

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 settembre 1978

N. 1 dell'O.d.G.
N. 370 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale : "Norme in materia di Musei e di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale".

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Giuseppe Colonna - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	h		26) Liuzzi dott. Francesco		h
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	h		27) Margiotta avv. Giovanni	h	
3) Augelli dott. Raffaele		h	28) Monfredi dott. Angelo	h	
4) Baldassarro dott. Gaetano CAPOZZA avv. EMANUELE	h		29) Morea prof. Leonardo		h
5) Blandolino prof. Antonio	h		30) Palma avv. Vincenzo	h	
6) Borgia dott. Carlo	h		31) Panico sig. Pasquale	h	
7) Bortone avv. Giorgio		h	32) Papa sig. Giuseppe		h
8) Calvario avv. Pasquale	h		33) Papapietro sig. Giovanni	h	
9) Cassano on. Michele		h	34) Piacquadio avv. Antonio		h
10) Ciocia dott. Graziano	h		35) Piccigallo ins. Benito	h	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		h	36) Princigalli sig. Giacomo	h	
12) Clemente sig. Tommaso	h		37) Quarta dott. Nicola	h	
13) Colamonaco sig.ra Maria	h		38) Raimondo sig. Cosimo	h	
14) Colasanto dott. Giuseppe	h		39) Rizzo prof. Marcello	h	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	h		40) Romano avv. Domenico		h
16) Conte ins. Giuseppe	h		41) Romeo on. Antonio LATANZA COSIMO	h	
17) D'Alena avv. Fedele	h		42) Rotolo avv. Nicola	h	
18) D'Andrea geom. Nicola	h		43) Sasso on. prof. Giuseppe	h	
19) Dilonardo prof. Giovanni	h		44) Somma sig. Antonio	h	
20) Fantasia prof. Matteo	h		45) Sorice avv. Vincenzo	h	
21) Fiore dott. Alessandro	h		46) Tarricone prof. Luigi	h	
22) Fitto dott. Salvatore	h		47) Tatarella dott. Giuseppe	h	
23) Galatone prof. Rocco	h		48) Trisorlo Liuzzi avv. Gennaro	h	
24) Giampaolo ins. Filippo	h		49) Ventura sig. Antonio	h	
25) Leucci sig. Giovanni	h		50) Zingrillo dott. Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Norme in materia di Musei e di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale".

Dà la parola al relatore, cons. Giuseppe Colasanto, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

udita e fatta propria la relazione alla legge;
sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme in materia di Musei e di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Galatone chiede che il provvedimento legislativo sia dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Il Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Norme in materia di musei di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia:

- promuove la ricomposizione materiale e culturale del territorio (ai sensi degli artt. 24, 25 e 54 della legge 1/6/1939, n. 1089;
- promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale;
- regola l'istituzione dei nuovi musei nell'ambito della programmazione regionale.

(approvato a maggioranza con l'astensione del PCI)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 2

I Musei di enti locali e quelli di enti e di istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali che concorrono alla formazione socio-culturale dei cittadini attraverso:

- la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli linguistici, naturalisti, etno-antropologici;
- la ricerca storica, artistica e archeologica particolarmente in ordine alle collezioni conservate e al territorio di insidenza;
- la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali;
- la promozione di attività culturali anche in raccordo con la scuola e con le altre istituzioni culturali operanti nella Regione.

(approvato all'unanimità)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

ART. 3

Gli enti locali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 adottano propri regolamenti conformi alla presente legge affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione e esposizione dei materiali.

(approvato all'unanimità)

. / .

ART. 4

I musei di Enti locali, a seconda della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui all'art. 2, al fine di garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale vengono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Musei grandi o multipli composti da più sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e scientifico;
- b) Musei medi;
- c) Musei minori;

I musei vengono classificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Conferenza dei Capi degli Uffici ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 3/12/1975, n.805.

La classificazione può essere rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre anni dalla precedente classificazione sentita la Conferenza di cui al comma precedente.
(approvato all'unanimità)

ART. 5

I musei grandi e multipli devono essere provvisti di:

- a) un direttore;
- b) almeno due ispettori;
- c) personale amministrativo e tecnico professionalmente qualificato in numero adeguato ai servizi (biblioteca, fotodocumentazione, laboratorio di restauro o di preparazione, ecc.);
- d) personale di custodia in numero sufficiente a garantire la sicurezza delle raccolte.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il direttore coordina l'attività complessiva del Museo e ne è responsabile.

I Musei medi devono essere provvisti di:

- a) un direttore;
- b) personale amministrativo, tecnico e di custodia adeguato.

I Musei minori devono essere provvisti di almeno un conservatore responsabile delle raccolte.

(approvato all'unanimità)

ART. 6

Per i Musei grandi o multipli e medi l'attività è coordinata da una Commissione eletta dai Consigli degli Enti di appartenenza in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari. Il numero dei componenti di dette Commissioni sarà stabilito nei regolamenti dei singoli Enti.

La Commissione, nell'ambito della programmazione regionale, stabilisce i criteri per l'incremento delle raccolte e indica le linee delle attività culturali e promozionali.

(approvato all'unanimità)

ART. 7

Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ad approvare il regolamento e l'organico dei propri Istituti e sottoporli all'esame e ratifica della Regione.

(approvato all'unanimità)

ART. 8

I regolamenti organici degli Enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto ai Musei.

Si accede ai ruoli del personale dei Musei di Enti locali mediante pubblico concorso bandito a norma di legge.

Della commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Regione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Costituiscono titoli preferenziali il servizio di ruolo prestato in musei pubblici.

Il personale direttivo (direttore e ispettore) deve essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una disciplina attinente il carattere prevalente delle raccolte. Il conservatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore o del diploma rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti.
(approvato all'unanimità)

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

ART. 9

Gli Enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei nell'ambito della programmazione regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli Istituti museali.

Gli enti locali possono consorzarsi o associarsi con altri Enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di "Sistemi museali".

L'Ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità-personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione - deve far parte di un sistema museale consorziale o associativo.

Il sistema museale, da definire dopo l'avvenuta classificazione dei musei di cui all'art. 4 della presente legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneità del territorio, della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività e cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
(approvato all'unanimità)

. / .

Art. 10

Gli Enti locali, che intendono conseguire l'intervento della Regione, sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, allo espletamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi di ricerca, di promozione e di attività culturale, di cui all'art. 2 della presente legge.

Gli Enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire l'utilizzazione temporanea del personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonchè, previa autorizzazione della Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.
(approvato all'unanimità)

ART. 11

La Regione elabora piani annuali per concedere ai Musei di Enti locali e agli Enti e le Istituzioni di interesse locale. contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Musei di Enti locali, di Enti e di Istituzioni di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
- b) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e la fruizione pubblica delle raccolte custodite nei musei di Enti locali, di Enti ed Istituzioni di interesse locale;
- c) l'incremento e il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonchè l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- d) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
- e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei anche in collaborazione con le Università, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, i Distretti scolastici, gli Istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;
- f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi ed ogni altro strumento di informazione;
- g) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico.

La Regione, nell'ambito dell'attività relativa alla Formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati.

Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto b), la Regione, d'intesa con l'Ente proprietario, ha facoltà di trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di analoga competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di assicurare la conservazione e l'integrità.
(approvato all'unanimità)

ART. 12

La Regione al fine di assicurare l'istituzione e la ristrutturazione dei musei degli enti locali, o di enti ed istituzioni di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere strutturali, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Le domande degli Enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa.

Le domande relative all'anno 1978 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(approvato all'unanimità)

ART. 13

La Regione, sentita la competente Commissione Consiliare, può concedere contributi a favore di musei locali e di musei di enti ed istituzioni di interesse locale, aperti continuamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.

(approvato all'unanimità)

ART. 14

La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto dalla Giunta Regionale e approvato dal Consiglio Regionale.
(approvato all'unanimità)

ART. 15

Gli Enti gestori dei musei, destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare nell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia.

La mancata rendicontazione costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.
(approvato all'unanimità)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ART. 16

La Giunta Regionale si avvale di un'apposito Comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, e le Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

(approvato all'unanimità)

ART. 17

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di L. 450.000.000= sul Cap. 317 del Bilancio regionale 1978 riveniente dal fondo globale.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone